



## IL TRIBUNALE DI LECCO

### - Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Ersilio Secchi  | Presidente   |
| - Dott. Mirco Lombardi  | Giudice      |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

### DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C., con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Dott. Antonino Polito (C.F. PLTNNN76H09M208P), rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Bruno Inzitari, Maria Rita Schiera e Andrea Maria Jacopo Antonello, con domicilio eletto presso l'Avv. Alberto Azzoni a Lecco (LC), Piazza Manzoni 23;

rilevato che in data 13.1.2020 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con istanza di autorizzazione a depositare entro il termine stabilito dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 6° L.F.;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Lomagna (Lecco) come riscontrabile documentazione in atti;

rilevato che dalla visura camerale si trae che la società istante svolge attività commerciale avente ad oggetto la gestione di una farmacia;

rilevato che risulta provata la legittimazione dell'istante, in quanto socio accomandatario;

rilevato che all'istanza sono allegati i bilanci degli ultimi tre anni, da cui emergono valori dimensionali incompatibili con l'esenzione di cui all'art. 1 comma 2° L.F.;

ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, relative alla difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, consentano di ritenere sussistente perlomeno lo stato di crisi;

rilevato altresì che non risultano pendenti procedure per la dichiarazione di fallimento, né in precedenza sono state proposte domande di concordato preventivo;

considerato che nel ricorso la società ha precisato che, se non sarà eseguito lo sfratto già disposto, l'attività imprenditoriale continuerebbe in pendenza del termine preconcordatario, al fine di preservare i valori aziendali;

considerato che l'art. 161 comma 7° L.F. consente il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale e che devono reputarsi tali gli atti che incidono



sulla consistenza o sull'ammontare del patrimonio dell'imprenditore, compresa la continuazione dell'attività ordinaria se destinata a produrre costi superiori ai ricavi;

ritenuto che dunque la protrazione dell'attività, pur se rientrante nell'oggetto sociale dell'impresa e corrispondente alla normale gestione aziendale, debba definirsi "straordinaria amministrazione" qualora provochi rilevanti e protratte perdite, pur se finalizzate a futuri maggiori ricavi;

ritenuta dunque opportuna la nomina di un commissario giudiziale e la fissazione del termine intermedio, salva proroga sussistendone i presupposti;

visto l'art. 161 commi 6° e ss. L.F.;

#### **FISSA**

il termine di 90 giorni per l'integrazione della domanda con la formulazione della proposta e del piano e per il deposito della documentazione mancante, decorrente dal deposito della domanda, con scadenza in data 13.4.2020, salva proroga sussistendone giustificati motivi;

#### **DISPONE**

che la società ricorrente nella prosecuzione dell'attività aziendale garantisca perlomeno l'equilibrio tra costi e ricavi in modo da non incidere negativamente sul patrimonio sociale;

#### **NOMINA**

ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. quale commissario giudiziale il dott. GIOMBELLI SILVIO, con studio in VIA SANTA LUCIA N. 1, OGGIONO (LC);

#### **DISPONE**

che il ricorrente 1) entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento depositi una relazione informativa sulle prospettive della continuazione dell'attività aziendale durante la pendenza del termine preconcordatario, evidenziando il margine di ricavo delle commesse in atto e quindi se le stesse producano o meno una perdita giustificabile nell'ottica della cessione aziendale a maggior prezzo; 2) faccia pervenire al Commissario Giudiziale entro il giorno 20 di ogni mese (n.b. a partire dal febbraio 2020) una relazione informativa sull'aggiornamento dell'attività di preparazione della proposta concordataria, nonché sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti (questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale), precisando in particolare le operazioni incidenti sull'attivo (ad es. dismissione di beni, cessione di crediti e pagamenti), le operazioni commerciali (ad es. acquisizione di nuovi ordini e andamento del fatturato) e le operazioni incidenti sul passivo (ad es. richiesta finanziamenti, costituzione di garanzie, condanne, etc.); 3) ai sensi dell'art. 161 comma 8° L.F., con la stessa periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

#### **DISPONE**

che il Commissario Giudiziale depositi con modalità telematica le suddette relazioni mensili, ricevute dalla società ricorrente, entro 5 giorni dal ricevimento, come allegato di un breve parere, sempre depositato telematicamente, eventualmente chiedendo alla società ricorrente la documentazione ed i chiarimenti necessari; in particolare, con riferimento alla relazione sub 1), nel parere dovrà specificare se la



continuazione dell'attività aziendale in pendenza del termine preconcordatario è suscettibile di aggravare ingiustificatamente la crisi della società, tenendo conto delle prospettive di cessione aziendale;

**AVVERTE**

- che l'eventuale omissione degli obblighi informativi sarà valutata ai fini dell'art. 162 comma 2°;
- che qualora risulti che l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale può disporre l'abbreviazione del termine fissato, previa audizione della società ricorrente;

**INVITA**

il ricorrente al deposito dell'eventuale istanza di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza del termine;

**STABILISCE**

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il pagamento al Commissario giudiziale a titolo di anticipo della somma di euro 2.500,00, pari a quanto si presume necessario per le spese della procedura preconcordataria;

**MANDA**

alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 17/01/2020.

Il Giudice relatore  
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
Dott. Ersilio Secchi

